

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3582

## PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato LOVECCHIO

Istituzione dell’Associazione italiana alberghi per la gioventù quale ente pubblico non economico

*Presentata il 29 aprile 2022*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Rispondendo a diversi atti di sindacato ispettivo presentati da deputati e senatori dell’intero arco parlamentare, il Ministro del turismo del Governo Draghi ha evidenziato che l’Associazione italiana alberghi per la gioventù (AIG) « rappresenta una delle catene ricettive più vaste del nostro Paese, è stato incluso tra le Ong segnalate dall’Onu tra gli enti di sviluppo sociale, ha un patrimonio di circa 22 milioni di euro e 200 posti di lavoro attualmente a rischio, essendo sottoposto alla procedura fallimentare del tribunale di Roma n. 492/2019, oggetto di ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione. Tale associazione può essere un’importante risorsa del settore turistico, considerando che è membro e rappresentante per l’Italia della Federazione internazionale degli ostelli per la gioventù; promuove il turismo giovanile tramite la realizzazione e la gestione degli ostelli per la gioventù; attua iniziative utili a favorire il miglioramento morale, cultu-

rale e fisico della gioventù » (risposte scritte alle interrogazioni 4-09762 Migliore e 4-09865 Ribolla, pubblicate nell’allegato B dei resoconti dell’Assemblea della seduta del 6 settembre 2021 della Camera dei deputati). Il Ministro del turismo, nella prima di tali risposte, ha aggiunto che « intendo adoperarmi con i miei uffici per individuare ogni ulteriore soluzione utile a livello normativo che consenta di affrontare la difficile situazione in cui versa l’associazione, tutelarne il patrimonio e il livello occupazionale e per evitarne la chiusura definitiva e salvaguardare le descritte attività che, per il settore del turismo, assumono particolare rilievo. A tal fine, nel corso della discussione, presso le Commissioni referenti 8<sup>a</sup> e 11<sup>a</sup> del Senato della Repubblica, dell’Atto Senato n. 2329, concernente la conversione in legge del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, recante “Misure urgenti per la tutela delle vie d’acqua di interesse culturale e per la salvaguardia

di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro”, i miei uffici hanno espresso parere favorevole in ordine ad una specifica proposta emendativa – numero 1.0.1 – che prevede la soppressione dell’Associazione italiana alberghi per la gioventù e la costituzione dell’ente pubblico non economico “AIG – Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù”, con la nomina di un Commissario straordinario al fine di curare il trasferimento dei beni e delle funzioni al nuovo ente e definire i rapporti pendenti ».

Analogamente, il Governo Conte II, sempre rispondendo a diversi atti di sindacato ispettivo, ha a più riprese ricordato che « Durante la conversione in Senato del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali, fu approvato e poi stralciato l’emendamento 15.0.13 che prevedeva la soppressione dell’Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù e, conseguentemente, costituiva l’ente pubblico non economico denominato Ente Italiano Alberghi per la Gioventù (EIG), sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il nuovo ente (EIG) sarebbe entrato a far parte degli enti di promozione economica con una nuova dotazione organica di 57 unità. Inoltre, veniva prevista la nomina di un Commissario straordinario al fine dell’adeguamento statutario e per consentire l’ordinato trasferimento dei beni e delle funzioni al nuovo Ente, nonché per la definizione dei rapporti pendenti in capo all’AIG. Gli oneri che lo Stato avrebbe sostenuto a decorrere dal 2020 sarebbero stati pari a 1,7 milioni di euro all’anno » (risposte alle interrogazioni 5-04511 Nardi, pubblicata nell’allegato al bollettino della X Commissione della Camera dei deputati del 5 agosto 2020, e 4-06465 Bignami e 4-06524 Perantoni, pubblicate nell’allegato B dei resoconti dell’Assemblea della seduta del 13 novembre 2020 della Camera dei deputati). Nelle medesime risposte, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ha ribadito che « Il Governo, oggi come un anno fa, [era] disponibile a valutare positivamente un’analogia proposta nor-

mativa per affrontare e risolvere l’attuale situazione dell’Associazione italiana alberghi della gioventù e salvaguardare le attività e le funzioni che questa svolge ».

La presente proposta di legge ha l’obiettivo di porre in atto misure a salvaguardia del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, con il relativo livello occupazionale, intervenendo anche a tutela dello storico marchio.

La stessa prevede che, al fine di agevolare la promozione della cultura italiana, dei siti paesaggistici e culturali e dei siti riconosciuti patrimonio mondiale dell’umanità dall’UNESCO, anche attraverso la rete della federazione *Hostelling International* (in passato denominata *International Youth Hostel Federation*), il Governo si avvalga dell’esperienza e delle competenze dell’AIG.

L’AIG – che ha per scopo istituzionale la promozione del turismo giovanile, scolastico, sportivo, culturale e sociale, attraverso la realizzazione e la gestione degli alberghi e degli ostelli per la gioventù e l’attuazione di ogni altra iniziativa idonea a favorire il miglioramento morale, culturale e fisico della gioventù mediante la pratica del turismo, considerato mezzo insostituibile per la promozione sociale dei giovani e per favorirne la reciproca conoscenza e, quindi, l’affermazione dei sentimenti universali di pace e di fraterna solidarietà. Costituita nel 1945, l’AIG è un ente morale (decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 239 del 13 ottobre 1948) e Assistenziale (decreto del Ministro dell’interno 6 novembre 1959, n. 10.18404/12000 40) a carattere nazionale e senza finalità di lucro. Degli organi centrali dell’Associazione fanno parte, quali membri di diritto, i rappresentanti dei Ministeri competenti in materia di istruzione, politiche giovanili e turismo, designati dalle rispettive amministrazioni. L’AIG è inclusa tra le organizzazioni non governative segnalate dall’ONU tra gli enti di sviluppo sociale. A livello internazionale l’AIG è membro ed unico rappresentante per l’Italia della *Hostelling International*, massimo organismo mondiale competente per la ricettività dei gio-

vani, con *status* consultivo presso L'UNESCO. Confluiscono in *Hostelling International* sessantacinque organizzazioni nazionali presenti in ogni continente.

Inoltre, in considerazione delle finalità statutarie perseguite dall'Associazione e di tutti gli elementi individuati dal legislatore e dalla consolidata giurisprudenza civile, amministrativa e contabile, si possono rinvenire elementi per suffragare la natura pubblica dell'AIG. Nello specifico:

1) l'istituzione dell'ente con l'intervento, tra gli altri, dei rappresentanti del Ministero dell'interno, del Commissario straordinario dell'Ente nazionale industrie turistiche, della Direzione generale del turismo dell'allora Ministero del turismo e dello spettacolo e del Commissario nazionale per la gioventù italiana, e con un apporto economico iniziale da parte dello Stato come fondo di dotazione;

2) il fatto che con il citato decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1948, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro degli affari esteri, è stato eretto ad ente morale, con il citato decreto del Ministro dell'interno 6 novembre 1959, n. 10.18404/12000 40, è stato riconosciuto anche ente assistenziale e, con il decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, è stato equiparato ad un ente culturale;

3) la presenza all'interno dei propri organi direttivi dei rappresentanti designati dalle istituzioni, nonché l'erogazione di vere e proprie sovvenzioni da parte dello Stato (ad esempio la concessione in comodato d'uso gratuito, o a canone ricognitorio simbolico, di immobili da parte delle amministrazioni dello Stato, oppure i contributi concessi negli anni, a partire dai contributi erogati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Commissariato del turismo e dalla legge 15 dicembre 1949, n. 964, sino a quelli recentemente erogati grazie ad apposite convenzioni sottoscritte con i diversi Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri);

4) la realizzazione degli scopi sociali mediante convenzioni con gli enti locali, i

quali hanno affidato strutture da gestire per la riqualificazione del territorio e per la promozione di un turismo sociale a basso costo per lo sviluppo di aree disagiate con progetti legati al territorio stesso;

5) la sottoscrizione di protocolli con l'Associazione nazionale dei comuni italiani, l'ANAS spa, Ferrovie dello Stato Italiane Spa, l'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza, il Ministro competente per il turismo, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della gioventù, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

6) la destinazione di contributi per la realizzazione della propria attività mediante apposite disposizioni di legge; inoltre, con il citato decreto-legge n. 97 del 1995, l'Associazione, per la rilevanza culturale del ruolo di promozione del turismo giovanile, è stata ammessa ai benefici di cui alla legge 11 luglio 1986, n. 390.

Di tutte tali evidenze, che palesano *de facto* la natura pubblicistica dell'AIG, ha preso atto la stessa Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali che, con deliberazione n. 01/29 del 19 aprile 2001, ha affermato che i servizi erogati dall'Associazione rientrano nell'ambito della legge 12 giugno 1990, n. 146, e, quindi, tra i servizi pubblici essenziali.

Infine, anche l'Agenzia delle entrate – Direzione centrale accertamento, in un parere del 2014, ha evidenziato che l'ente persegue scopi di natura ideale e lo specifico oggetto dell'attività « economica » consiste in un'attività di utilità sociale.

La presente proposta di legge è composta da un solo articolo.

Al comma 1, si prevede di consentire alle amministrazioni pubbliche di avvalersi dell'esperienza e delle competenze dell'Associazione italiana alberghi per la gioventù, al fine di sostenere le giovani generazioni, di favorire il miglioramento culturale dei giovani attraverso la mobilità e di promuovere l'incontro tra le diverse realtà territoriali, nonché di agevolare la promozione della cultura italiana, dei siti paesaggistici e culturali e dei siti riconosciuti patrimonio

mondiale dell'umanità dall'UNESCO, anche attraverso la rete della federazione *Hostelling International*.

Al comma 2, si prevede la soppressione dell'Associazione italiana alberghi per la gioventù, la conseguente cessazione delle sue funzioni alla scadenza del termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge e la contestuale costituzione, dal medesimo termine, dell'Associazione italiana alberghi per la gioventù (AIG), come ente pubblico non economico sottoposto alla vigilanza del Ministero del turismo.

Al comma 3, si dispone l'inserimento del predetto ente nella tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, recante « Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente », nell'ambito degli enti di promozione economica.

Al comma 4, si stabilisce che, con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provveda alla nomina di un commissario straordinario, prevedendone il compenso (nei limiti dell'apposita autorizzazione di spesa di cui al comma 10) e le relative funzioni, ovvero l'adozione del nuovo statuto, il trasferimento delle funzioni al nuovo ente e la presa in carico del personale.

Al comma 5, si stabilisce che l'ente soppresso resta titolare esclusivo di tutti i rapporti giuridici pendenti sino alla completa definizione della procedura concorsuale e che il commissario straordinario dell'AIG, entro centottanta giorni dalla definizione della medesima procedura, provvede alla ricognizione dei beni residui per la loro valorizzazione.

Al comma 6, si autorizza il commissario straordinario, ove ne ricorrano le necessità, a bandire un concorso per l'assunzione di

fino a 55 unità di personale, così da dare continuità all'attività dell'AIG.

Al comma 7, si stabilisce l'obbligo, per l'AIG, di fornire al Ministro del turismo e all'Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge, tutte le informazioni in suo possesso sull'organizzazione, sul personale dipendente, sull'attività svolta e programmata, sulla situazione patrimoniale e gestionale.

Al comma 8, si stabilisce che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, vengano definite le modalità con cui gli enti pubblici e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, si possono avvalere dell'AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.

Il comma 9 chiarisce che l'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti e che nessun ulteriore onere, ad eccezione di quelli di cui al comma 10, è posto a carico della finanza pubblica.

Al comma 10 si prevede che agli oneri derivanti dalla legge, relativi alle spese di insediamento del commissario straordinario e di avvio delle procedure di trasferimento di beni, personale e servizi, valutati prudenzialmente in 1,2 milioni di euro per l'anno 2022 in e 1,7 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. La norma prevede anche che il compenso annuo spettante al commissario straordinario non può superare il 7,5 per cento dell'autorizzazione di spesa per l'anno 2022.

## PROPOSTA DI LEGGE

### Art. 1.

1. Al fine di favorire lo sviluppo della rete degli alberghi e degli ostelli per la gioventù e in coerenza con gli obiettivi dell'Unione europea di rinnovamento e modernizzazione dell'offerta turistica, di transizione verde, di rigenerazione urbana, anche attraverso la riqualificazione delle strutture ricettive, e di potenziamento delle infrastrutture e dei servizi turistici strategici, il Ministero del turismo e le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si avvalgono dell'esperienza e delle competenze dell'ente pubblico non economico Associazione italiana alberghi per la gioventù (AIG), istituito ai sensi del comma 2.

2. L'AIG è istituito, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'adozione del relativo statuto ai sensi del comma 4. Alla data di istituzione dell'AIG, l'Associazione italiana alberghi per la gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, è soppressa e le relative funzioni sono attribuite all'AIG. L'AIG è sottoposto alla vigilanza del Ministero del turismo.

3. Alla parte III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, è aggiunto, in fine, il seguente capoverso: « Associazione italiana alberghi per la gioventù (AIG) ».

4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è nominato un commissario straordinario avente il compito di adottare lo statuto dell'AIG, di garantire l'ordinato trasferimento delle funzioni e delle risorse umane, strumentali e finanziarie dell'Associazione soppressa ai sensi del comma 2. Il medesimo decreto determina la durata e le funzioni del commissario straordinario, non-

ché il compenso ad esso spettante nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 10.

5. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, l'Associazione soppressa ai sensi del comma 2 resta titolare esclusiva di tutti i rapporti giuridici pendenti fino alla completa definizione della procedura concorsuale, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, avente ad oggetto l'Associazione stessa. Nessun ulteriore o nuovo onere può essere posto a carico dell'AIG. Il commissario straordinario di cui al comma 4 procede, entro centottanta giorni dalla data della definizione della procedura concorsuale di cui al primo periodo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla ricognizione dei residui beni mobili e immobili dell'Associazione soppressa. Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla ricognizione effettuata dal commissario straordinario ai sensi del terzo periodo, sono definiti i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio residuo.

6. Il commissario straordinario di cui al comma 4 è autorizzato, ove ne ricorra la necessità, a indire procedure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a tempo indeterminato fino a complessive 55 unità. Il relativo bando di concorso stabilisce criteri per la valorizzazione dell'esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio presso l'Associazione soppressa ai sensi del comma 2 alla data del 31 luglio 2020.

7. L'Associazione italiana alberghi per la gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, fornisce al Ministro del turismo e all'Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata e la situazione patrimoniale e gestionale dell'Associazione stessa.

8. Ai fini di cui al comma 1 e con l'obiettivo di favorire il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo e la promo-

zione dei siti paesaggistici e culturali e dei siti riconosciuti patrimonio mondiale dell'umanità dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, a livello nazionale e internazionale, anche attraverso la rete della federazione *Hostelling international*, gli enti pubblici e privati proprietari di immobili destinati o da destinare ad alberghi e ostelli per la gioventù, ai fini della loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con le modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, dell'AIG per la gestione diretta e indiretta dei medesimi immobili.

9. L'AIG provvede al proprio finanziamento con le risorse di cui al comma 10 nonché con quelle rivenienti dalla gestione degli immobili di cui al comma 8.

10. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022 e di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Il compenso annuo spettante al commissario straordinario di cui al comma 4 non può superare il 7,5 per cento dell'autorizzazione di spesa per l'anno 2022 di cui al periodo precedente. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022 e a 1,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.



\*18PDL0185810\*